



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Torino
Sezione Seconda Penale

SENT. N. 5479
del 26/09/2023
R.G. App. 5797/2021
R.G. N.R. 2886/2018

composta dai Magistrati:

Alessandra Bassi
Cristina Palmesino
Alessandra Pfiffner

Presidente rel.
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di

1) [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] - dichiaratamente domiciliato ai sensi dell'art. 161 c.p.p. in [REDACTED] (come da dichiarazione a verbale di udienza del 20/02/2019), libero - **assente**

difeso di fiducia dall'avv. **Nadia Di Brita** del Foro di Torino (come da nomina in data 22/11/2018) - presente

2) [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] - elettivamente domiciliato ai sensi dell'art. 161 c.p.p. presso il difensore di fiducia (come da elezione in calce alla nomina fiduciaria) - **assente**

difeso di fiducia dall'avv. **Michelangelo Strammiello** del Foro di Modena (nomina in data 09/09/2021) - presente

3) [REDACTED], nato [REDACTED] IL [REDACTED] - dichiaratamente domiciliato ai sensi dell'art. 161 c.p.p. in [REDACTED], Fraz. [REDACTED] (come da dichiarazione a verbale di udienza del 20/02/2019) - **assente**

difeso di fiducia dagli avv.ti **Daniela Sogliani** del Foro di Alessandria e **Michele Ambra** del Foro di Caltanissetta (come da nomina del 21/09/2021) - presente

PARTI CIVILI: [REDACTED] e [REDACTED] - non comparsi rappresentati e difesi entrambi dall'avv. **Carlo Veronelli** del Foro di Milano presso il quale sono domiciliati - presente

IN PRIMO GRADO IMPUTATI

del reato A) del delitto p. e p. dagli artt. 56, 81 cpv., 110, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1) c.p., perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minacce, a seguito dell'adempimento della prestazione

d'opera svolta da [redacted] e [redacted] su incarico di [redacted], ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i due professionisti ad accettare il pagamento in loro favore dell'importo di € 30.000 per ciascuno, anziché quello di € 65.000 già pattuito.

Violenza e minacce poste in essere in occasione di un incontro finalizzato al pagamento di quanto dovuto, al quale presero parte tutti gli indagati e consistite nel colpire [redacted] con schiaffi e pugni, mentre il [redacted] mostrava un coltello e proferiva le seguenti espressioni: "...se vuoi sapere chi sono io chiedi informazioni a Mede su chi sono io.....ormai dobbiamo chiudere adesso questa faccenda". In seguito, in occasione di un ulteriore incontro con il [redacted], [redacted] gli diceva che ...dovevamo sistemare le cose tra gentiluomini. ...che altrimenti qualcuno si sarebbe fatto male

Con le aggravanti:

di aver commesso il fatto con l'uso di armi; dell'essere stato commesso il fatto da più persone riunite. In Alessandria il 15 marzo 2018.

Con la recidiva:

specifica e reiterata per [redacted], nelle condizioni di essere dichiarato delinquente abituale ex art. 103 c.p.

IMPUTATI APPELLANTI

avverso la **sentenza del 14 aprile 2021 del Tribunale di Alessandria**, che ha pronunciato il seguente dispositivo:

"Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

Dichiara gli imputati colpevoli del reato continuato a loro ascritto e li condanna alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione ed euro 4.000 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e di legge.

Dichiara tutti gli imputati interdetti in perpetuo dai PPU nonché in stato di interdizione legale durante la pena.

Visti gli artt. 538 e ss. C.P.P.

Dichiara tenuti e condanna gli imputati al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, rimettendo le parti davanti al giudice civile per la liquidazione;

Dichiara tenuti e condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili nella misura di euro 8.000,00 oltre 15%, IVA e CPA.

Dissequestro e restituzione ai rispettivi aventi diritto di quanto ancora eventualmente in sequestro.

Visto l'art. 331 cpp

Dispone trasmettersi copia della deposizione di Rusen Geanina al PM per determinazioni di competenza.

Visto l'art, 544, c. 3, c.p.p.

RISERVA

il termine di giorni novanta per il deposito dei motivi."

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'**impugnata sentenza** pronunciata all'esito del giudizio ordinario, il Tribunale di Alessandria ha giudicato [redacted], [redacted] e [redacted] responsabili del delitto di tentata estorsione continuata aggravata in concorso, ai sensi degli artt. 56, 81, 110, 629, comma 2, 638, comma 3, n. 1 c.p. (per avere posto in essere atti diretti in modo inequivoco a costringere [redacted] ad accettare in pagamento la somma di euro 30.000,00 ciascuno, anziché quella di euro 65.000,00 ciascuno loro spettante, mediante violenza e minaccia anche con arma) e - esclusa la recidiva contestata a [redacted] - ha condannato ciascuno degli appellanti alla pena della reclusione di anni cinque e mesi sei ed euro 4.000,00, nonché alle pene accessorie ed al risarcimento del danno nei confronti della parti civili costituite, rimettendone la quantificazione alla separata sede civile.

2. Con l'atto d'appello, la difesa di [redacted] chiede che la sentenza sia riformata per i motivi di seguito sunteggiati.

2.1. Con il **primo motivo**, invoca, in via principale, l'assoluzione dell'assistito per non aver commesso il fatto.

La difesa evidenzia a supporto: a) l'irritualità della presentazione delle denunce-querelle da parte delle parti civili dopo la convocazione in Questura a chiarimenti circa il tenore di alcune intercettazioni a carico di alcuni degli imputati e la violazione dell'art. 348-bis c.p.p. allorché la Polizia di Stato non è intervenuta nel corso dell'incontro del 15 marzo 2018 presso [redacted] monitorato dagli inquirenti; b) l'insussistenza in capo alle parti civili di alcuna pretesa giuridicamente azionabile atteso che il compenso sarebbe spettato a [redacted] soltanto con la conclusione dei contratti, che non v'è prova dell'attività in concreto da essi svolta fondandosi il calcolo dei compensi per i presunti lavori su di un foglio di calcolo Excel; c) la circostanza che [redacted] era stato coinvolto da [redacted] per emettere gli assegni in garanzia a favore di [redacted] e "tacitare le acque", pur avendo [redacted] "già speso troppo", avendo consegnato 14.500,00 euro a [redacted] per spese tecniche (come da documentazione prodotta in udienza), fidandosi di questi quanto all'impegno di far acquistare dalla "Fondazione [redacted]" alcuni immobili che aveva a Matera e monetizzare il patrimonio, senza invece alcuna contropartita; d) il fatto che lo stesso [redacted] ha ammesso che, il 15 marzo 2018, v'era stata un po' di "baruffa" presso l'"[redacted]", ma che egli non vi aveva preso parte, avendo anzi ricevuto uno splintone nel corso del quale gli erano volati via gli occhiali; e) la circostanza che l'espressione "ci facciamo male" registrata nelle captazioni in tale contesto deve essere inquadrata nel contenuto complessivo della conversazione, essendo riferita alle lungaggini dei processi e non a un male fisico; f) il fatto che [redacted] non aveva mai discusso direttamente con [redacted] e [redacted], essendo egli stesso vittima di [redacted]

2.2. Con il **secondo motivo**, la difesa chiede, in via subordinata, la riqualificazione dei reati ascritti al prevenuto nella fattispecie del concorso nell'esercizio arbitrario delle altrui ragioni, ovvero di concorso nella violenza privata, con conseguente rimodulazione della pena, da comminarsi tenendo conto del periodo pre-sofferto dall'imputato in custodia cautelare, dapprima in carcere e poi agli arresti domiciliari.

Al riguardo, la difesa rimarca che l'intento di [redacted] non era quello di perseguire un profitto "nella piena consapevolezza della sua ingiustizia" sicchè, come insegnano le Sezioni Unite della Corte Suprema di cassazione, fa difetto il dolo specifico del reato di estorsione. Da altro punto di vista, il patrono rileva che, in ogni caso, non v'è prova del concorso doloso nell'agire di [redacted] e degli altri concorrenti, essendo stato [redacted] coinvolto all'esclusivo di fine di emettere assegni senza provvista per calmare le acque, per di più a fronte di pretese di [redacted] e Lavezzi sformite di prova, di liquidità e di esigibilità, di tal che - non sussistendo prova di un dolo intenzionale volto a estorcere - non è possibile configurare il concorso dell'*extraneus* con l'*intraneus* del reato ex art. 629 c.p.

2.3. Con il **terzo motivo**, il patrono di [redacted] insta, in ogni caso, per l'esclusione della contestata aggravante e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

2.4. Con il **quarto motivo**, sollecita l'annullamento delle pene accessorie di interdizione perpetua dai pubblici uffici e di quelle intermedie accessorie di interdizione per la durata dei gradi del processo (sic nell'atto d'appello).

2.5. Nelle conclusioni finali, **in via istruttoria**, il difensore di [redacted] chiede, infine, che sia disposta un'ulteriore perizia sulle registrazioni captate e sulle intercettazioni, con particolare riguardo alle date di concessione delle stesse ed alle proroghe, nonché alla sede di lavorazione delle stesse. Deduce al riguardo la non conformità delle intercettazioni acquisite agli standard di legge, per non essere state le operazioni eseguite negli uffici della Procura di Alessandria. Insta,

altresì, per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante nuovo esame testimoniale delle persone offese [redacted] e [redacted] nonché dell'imputato [redacted]

3. La sentenza è appellata anche dalla difesa di [redacted]

3.1. Con il **primo motivo**, il difensore invoca l'assoluzione dell'assistito perché il fatto non sussiste.

Deduce al riguardo: a) che il primo Giudice ha, nella sostanza, giustificato le minacce profferite da [redacted] e [redacted] di denunciare [redacted] sulla scorta della ritenuta inesistenza del mandato della "[redacted] Foundation" e della condotta fraudolenta del [redacted], fatti oggetto di altro procedimento ancora in fase di indagini; b) che - contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale sulla scorta dell'art. 10 del contratto stipulato fra le parti - il credito vantato dalle parti civili non era, in realtà, loro dovuto, atteso che, nella scrittura privata, era chiaro che - trattandosi di un contratto di procacciamento d'affari e non di prestazione d'opera - il diritto al compenso, per la mediazione, sarebbe maturato soltanto con la conclusione dei contratti preliminari di compravendita degli immobili, condizione non realizzatasi nella specie, di tal che la percezione di tale compenso era soggetta all'"alea del rischio" che gli affari non andassero in porto, come in effetti accaduto; che [redacted] si era offerto di dare a [redacted] e [redacted] delle somme di denaro solo quali "anticipazioni delle provvigioni", come dichiarato dallo stesso [redacted] e nella sostanza confermato da [redacted], e non quali anticipazioni delle somme relative alle prestazioni professionali, di tal che l'assistito non ha mai operato alcun riconoscimento di debito, ma si è limitato a offrire un "atto di liberalità", un "favore"; c) che [redacted] non è ingegnere né geometra e aveva fatto soltanto delle "valutazioni" degli immobili, chiedendo però un compenso per "opere ingegneristiche"; d) che [redacted] aveva acconsentito ad accettare la somma di 30.000,00 euro in luogo di quella pretesa di 65.000,00 euro, già nel corso della conversazione telefonica con [redacted] allorquando egli si trovava all'"[redacted]", di tal che - a fronte del consenso già manifestato in precedenza - non v'è materia per ritenere che il medesimo consenso gli sia stato poi estorto nel successivo incontro.

3.2. Con il **secondo motivo**, il difensore di [redacted] sollecita l'esclusione del concorso di persone nel reato e l'assoluzione dell'assistito per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato.

Evidenzia al riguardo che [redacted] non ha posto in essere nessuna condotta intimidatoria o violenta e non era a conoscenza del fatto che all'incontro avrebbero partecipato [redacted], [redacted] e [redacted], parenti di [redacted] [redacted] unico che aveva coinvolto per l'emissione degli assegni, di tal che non v'è prova che il prevenuto abbia concorso nel fatto estorsivo, essendo anzi intervenuto per placare gli animi. Rimarca inoltre che [redacted] non è un soggetto violento ed è incensurato e che [redacted] potrebbe avere ingigantito i fatti, non essendo credibile che l'imputato abbia tenuto una condotta minacciosa verso le parti civili per indurli ad accettare una minor somma senza far loro firmare una quietanza di saldo e stralcio o un accordo transattivo.

3.3. Con il **terzo motivo**, in subordine, sollecita la derubricazione del reato ascrittogli in quello previsto e punito ai sensi dell'art. 393 c.p., ovvero di quello di cui all'art. 610 c.p.

A supporto rileva che, come è emerso dall'istruttoria dibattimentale, erano stati [redacted] e [redacted] a ricattare [redacted] di denunciarlo per truffa se non avesse pagato le somme da loro pretese, pur nella consapevolezza che si trattasse di somme non dovute; che la condotta serbata dall'imputato costituisce tutt'al più un esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto egli non era tenuto a pagare nessun corrispettivo ed era "assillato" dalle parti civili.

3.4. Con il **quarto motivo**, la difesa insta per l'esclusione dell'aggravante dell'uso delle armi e delle più persone riunite.

Rimarca, da un lato, che l'arma era un coltello da tavola con la punta arrotondata, inidoneo a sortire alcun timore nelle persone offese; dall'altro lato, che fa difetto l'elemento soggettivo delle più persone riunite.

3.5. Con il **quinto motivo**, lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-*bis* c.p. e il mancato contenimento della pena nei minimi edittali del delitto tentato, istando, altresì, per la riduzione dell'aumento applicato per la continuazione interna.

A supporto, il patrono pone in luce che [redacted] è incensurato, ha sempre lavorato e ha una famiglia regolare, ha patito undici mesi di custodia cautelare per questa causa, ha partecipato ad ogni udienza del processo, circostanze tutte che avrebbero dovuto essere considerate ai fini della commisurazione del trattamento sanzionatorio.

3.6. Con il **sesto motivo**, invoca l'esclusione della pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici.

3.7. Con il **settimo motivo**, il difensore sollecita la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3.8. Con l'**ottavo motivo**, eccepisce la nullità della sentenza per mancato scioglimento della riserva da parte del Giudice *a quo* in merito alla richiesta difensiva di sentire i testi [redacted]

3.10. Con il **nono e ultimo motivo**, il difensore di [redacted] lamenta, in ogni caso, l'erronea determinazione della pena e chiede l'esclusione della pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici.

4. Propone appello avverso la predetta sentenza anche la difesa di [redacted]

4.1. Con il **primo motivo**, chiede l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, ovvero perché il fatto non costituisce reato, o con altra formula.

Deduce al riguardo: a) che in capo al prevenuto fa difetto la volontà di perseguire un profitto ingiusto, essendosi egli limitato a resistere alle richieste illecite, pressanti e reiterate, delle presunte vittime, stante la mancanza di prova della legittimità della pretesa civilistica vantata da esse, le quali avevano svolto un'attività di procacciatori d'affari che avrebbe dovuto essere remunerata soltanto in caso di conclusione dell'affare, nella specie non avvenuta, considerata altresì la circostanza che [redacted] non era ingegnere, e che le presunte persone offese avevano minacciato [redacted] di accusarlo con i parenti di avere commesso condotte fraudolente senza adire le vie legali; b) che [redacted] aveva partecipato a due incontri del 15 marzo 2018 con le persone offese - tesi a convincerle a ridurre le loro pretese economiche - "per mera causalità" in quanto il genero [redacted] lo aveva fatto uscire di casa su richiesta della stessa moglie dell'imputato in quanto un "po' depresso" perché "gravemente malato"; che [redacted] era rimasto in disparte in un primo momento e si era, poi, limitato a consigliare a [redacted] di emettere fattura per le somme ricevute, presentandosi quale "commercialista" in quanto aveva un'esperienza in tale ambito; c) che [redacted] e [redacted], "pur essendo stati costretti ad accettare assegni per un importo inferiore al dovuto, non hanno emesso fattura a saldo" "né tantomeno sottoscritto formali rinunce al credito" e "avrebbero potuto adire le vie legali pretendendo l'intero", non avendo comunque diritto a ottenere alcunchè atteso che "nessun affare è andato a buon fine" (sic nell'atto d'appello); d) che la mera presenza di [redacted] ai fatti non è sufficiente a ritenere provato il suo concorso nella presunta estorsione; e) che il coltello utilizzato, peraltro da cucina, aveva la punta arrotondata e v'è contrasto fra le dichiarazioni rese nelle varie occasioni da [redacted] quanto alla condotta serbata da [redacted] nel frangente (avendo dichiarato che esso era "tenuto fra le mani", poi "mostrandomi il coltello", ancora che "lo brandiva verso la mia persona" ovvero, come dichiarato in udienza, che puntava verso [redacted]); f) che [redacted] non ha mai parlato di avere subito una minaccia con la bombola a ossigeno da parte di [redacted], come ritenuto da primo Giudice.

Sotto diverso aspetto, in diritto, la difesa di [redacted] evidenzia che, rispetto all'inconsistente pretesa economica vantata dalle persone offese, il presunto riconoscimento del debito e la promessa di pagamento di [redacted] non possono ritenersi di per sé probanti dell'esistenza del credito, ma realizzano soltanto un'inversione dell'onere della prova; che, nei confronti del

mediatore, secondo le regole dell'art. 1359 c.c., non spetta alcun compenso sino a che la condizione non si sia avverata, non essendo stata formalizzata, nella specie, alcuna proposta di acquisto; che [redacted] era stato minacciato dagli stessi [redacted] e [redacted] che, se non gli avesse pagato le somme da essi pretese, sarebbero "andati a trovare" i familiari sui luoghi di lavoro o di cura.

4.2. Con il **secondo motivo**, la difesa sollecita la riduzione della pena inflitta e la concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. in prevalenza sulla contestata aggravante, considerato il buon comportamento processuale serbato da RABITA che non ha negato gli occorsi cercando di fornire spiegazioni in merito alla condotta serbata.

5. Il **processo d'appello** è stato celebrato in presenza.

Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dichiarato aperto il dibattimento in appello, la difesa di [redacted] ha chiesto di acquisire a verbale un proprio scritto.

Nel rassegnare le conclusioni, il sostituto Procuratore Generale ha concluso chiedendo che la sentenza sia confermata o che, in subordine, il fatto sia riqualificato ai sensi dell'art. 393 c.p., con conseguente riduzione della pena,

La difesa delle parti civili ha concluso come da conclusioni scritte e nota spese.

Le difese degli imputati hanno insistito per l'accoglimento dei motivi già rassegnati.

5.1. All'esito della camera di consiglio, la Corte ha pronunciato il dispositivo in calce con cui, in parziale riforma della sentenza appellata, ha riqualificato il fatto ascritto a [redacted] e [redacted] quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni aggravato dall'uso dell'arma e, per l'effetto, ha rideterminato la pena rispettivamente inflitta agli imputati in anni uno e mesi due di reclusione, con conseguente eliminazione delle pene accessorie, ha riconosciuto a [redacted] e ad [redacted] doppi benefici di legge e confermato nel resto l'appellata sentenza, con condanna degli imputati in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite delle parti civili liquidate come da dispositivo.

7. In via preliminare, mette conto di rilevare come non sussistano i presupposti per dare corso al **supplemento istruttorio** sollecitato dalla **difesa di** [redacted] con l'ultimo motivo (*sub* § 2.5) e, segnatamente, a un'ulteriore perizia trascrittiva delle intercettazioni e a un nuovo esame testimoniale delle persone offese [redacted] e [redacted] e dell'imputato [redacted].

7.1. Giudica invero la Corte, quanto alla rinnovazione della perizia, che - anche a voler prescindere dalla laconicità e dalla genericità della richiesta (formulata solo in fase di conclusioni, senza precisare quali captazioni siano interessate dalle doglianze, comunque del tutto specifiche), le trascrizioni delle intercettazioni sono esaustive e chiare e non v'è alcun dubbio quanto alla datazione delle comunicazioni captate.

7.2. Analoghe considerazioni valgono quanto alla sollecitata rinnovazione degli esami di [redacted] e [redacted].

Da un lato, la richiesta di supplemento istruttorio si appalesa del pari laconica e generica (in quanto formulata nelle conclusioni finali senza esplicitazione delle ragioni per le quali dovrebbero essere nuovamente acquisiti i contributi dichiarativi dei due testimoni); dall'altro lato, non sussistono elementi di dubbio quanto alla affidabilità del narrato delle due persone offese che consiglino la reiterazione delle loro testimonianze. D'altronde, l'imputato [redacted] avrebbe potuto rendere dichiarazioni spontanee nel corso del dibattimento d'appello, celebrato in presenza.

7.3. In ogni caso, i supplementi istruttori richiesti dalla difesa di [redacted] - oltre che sollecitati in termini del tutto generici - non sono assolutamente necessari ai fini del decidere.

8. Sempre in via preliminare, va sgombrato il campo dal motivo dedotto dalla **difesa di** [redacted] (*sub* § 3.8), con cui si è eccepita la nullità della sentenza per non avere il Tribunale

sciolto la riserva quanto alla richiesta difensiva di esaminare i testi [redacted], [redacted]

8.1. Da un lato, deve essere rilevato come, giusta l'inequivoco disposto dell'art. 604 c.p.p. (che definisce le ipotesi tassative di nullità danti luogo ad annullamento con rinvio dinanzi al giudice di primo grado), nel giudizio d'appello non costituisce vizio suscettibile di dare luogo alla nullità della sentenza la mancata risposta ad una sollecitazione istruttoria delle parti, potendo detta lacuna essere eccepita e sanata dallo stesso Giudice del gravame.

Dall'altro lato, la doglianza è generica, non avendo la difesa illustrato le ragioni della rilevanza delle prove orali richieste, di tal che - oltre ad essere inammissibile - non consente alla Corte di apprezzare la rilevanza ai fini del decidere dei contributi conoscitivi che detti testi potrebbero apportare.

9. I motivi con cui gli appellanti contestano la **materialità degli occorsi** come ricostruiti dal Tribunale e il loro coinvolgimento di essi sono destituiti di fondamento.

9.1. Al riguardo, giova premettere che, secondo il consolidato insegnamento della Corte Suprema di cassazione, la sentenza appellata e quella di appello, quando vi sia coerenza delle conclusioni raggiunte ad integrare una c.d. doppia conforme, si completano reciprocamente formando un tutto organico ed inscindibile, al quale occorre fare riferimento per giudicare la completezza e correttezza della motivazione (*ex plurimis*, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

D'altra parte, nel nostro sistema processuale è certamente legittimo il ricorso alla c.d. motivazione *per relationem*, sia pure alle condizioni fissate dal più ampio consesso della Corte di legittimità (Sez. U, 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664).

Muovendo da tali premesse in diritto, nel caso *sub iudice*, richiamato e fatto integralmente proprio quale parte integrante della sentenza l'apparato logico argomentativo posto a base della decisione gravata, le doglianze difensive si appalesano del tutto inidonee a confutare le esaustive e condivisibili argomentazioni svolte dal primo giudice, là dove ha attentamente ricostruito le risultanze dell'istruttoria dibattimentale e ne ha tratto ineccepibili conclusioni in diritto.

9.2. Richiamato *in toto* il condiviso discorso giustificativo svolto dal Tribunale nelle pagine 4 - 25 della sentenza in verifica, stante il solido ancoraggio alle emergenze probatorie, la linearità e logicità dell'analisi dei vari elementi acquisiti e della ricostruzione storico-fattuale compiuta sulla scorta di essi, per un migliore comprensione delle risposte date dalla Corte ai rilievi difensivi, valga brevemente ripercorrere i tratti salienti della vicenda *sub iudice*.

La ricostruzione dei fatti si fonda sulle risultanze dell'articolata istruttoria dibattimentale, costituite dalle trascrizioni con perizia dibattimentale degli esiti più rilevanti delle operazioni di intercettazione telefonica e ambientale e dagli altri documenti acquisiti al fascicolo; dalle dichiarazioni rese ex art. 210 c.p.p. dall'imputato in reato connesso [redacted] (giudicato separatamente con il giudizio abbreviato per il medesimo fatto), dalle dichiarazioni rese dalle persone offese - costituite parti civili - [redacted] e [redacted], dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi operanti Sovr. capo [redacted] e Sovr. capo [redacted] (rispettivamente della Squadra Mobile e della Questura di Alessandria) e dagli altri testimoni [redacted] avv. [redacted] (sentita ex art. 210 c.p.p. in quanto indagata nel procedimento separato relativo alla Fondazione [redacted], non definito), [redacted] (figlia dell'imputato) e [redacted], nonché dalle dichiarazioni rese in sede di esame da tutti e tre gli odierni ricorrenti e dalle dichiarazioni spontanee dei medesimi.

Come già rilevato dal Tribunale, il presente procedimento ha preso avvio dalle risultanze delle intercettazioni disposte in altro procedimento, da cui emergeva come le odierne parti civili - [redacted] e [redacted] - fossero state oggetto di condotte intimidatorie e violente da parte dell'imputato [redacted] e di altri soggetti in data 15 marzo 2018. [redacted] venivano, dunque, convocati in Questura per fornire chiarimenti in merito alle emergenze delle

captazioni e riferivano i fatti oggetto del presente procedimento, sporgendo denuncia-querela in data 14 maggio 2018.

Dagli stralci delle captazioni (correttamente ritenute dal primo Giudice) più significative (e, pertanto, riportate nella sentenza in rassegna) a partire dal 21 febbraio sino 16 marzo 2018, emergono in modo pacifico: l'esistenza di un rapporto di debito credito fra [redacted] e [redacted] e le conseguenti richieste di pagamento di somme di [redacted] e i tentativi di prendere tempo di [redacted]; il successivo accordo fra [redacted] e [redacted] per incontrarsi presso il locale "[redacted]" gestito da [redacted], appuntamento al quale [redacted] (secondo quanto emerso dalle captazioni) si sarebbe presentato "in 4 - 5" per far capire che "non devono rompere più la minchia"; l'intesa affinché (sempre secondo quanto emerso dalle intercettazioni) a tale incontro partecipassero "io" (cioè [redacted]), "[redacted]" (cioè [redacted] "e zio [redacted]" (cioè [redacted]). Come già rilevato dal Giudice di primo grado, da alcuni passaggi delle intercettazioni ambientali del 15 marzo 2018 (cioè il giorno del fatto) si evince la prova della materialità di un'aggressione, che [redacted] (presente al fatto) definiva un'"estorsione" in danno delle due parti lese ("quante gliene ho date a quello"; "hanno fatto estorsione, [redacted] tutti quanti"), dando altresì atto della minaccia con coltello posta in essere nel frangente da [redacted] ("quando si è alzato dal tavolo con il coltello in mano: avvicinati che ti taglio la faccia" "a [redacted] siamo forti: lo sai perché?"; "quando ho visto che si è alzato, ho detto adesso gira la bombola... Perché quella bombola se togli l'affare ti taglia la faccia").

Nel corso della conversazione intercettata il 16 marzo 2018 in ambientale sull'auto di [redacted], questi raccontava all'avvocata [redacted] e a [redacted] gli occorsi del giorno precedente, e cioè che [redacted] pretendeva il credito nei confronti di [redacted] e non di [redacted] il quale aveva invece emesso gli assegni in quanto "non sono andate in porto le operazioni e io ho subito un danno e il dottor [redacted] mi deve pagare questo danno"; [redacted] raccontava poi dell'intervento nel frangente di [redacted] ("minchia, io credevo che gli voleva dare la bombola dell'ossigeno in testa, gli ha ammollato un lardone che gli ha buttato giù gli occhiali") aggiungendo che i due [redacted] e Insalata "hanno massacrato" [redacted] (v. pagine 4 - 8 della sentenza impugnata).

Secondo quanto narrato da [redacted] nel corso dell'esame dibattimentale all'udienza del 5 marzo 2019, il medesimo svolgeva attività di consulenza nel settore dell'edilizia civile e aveva conosciuto [redacted] attraverso il Maresciallo [redacted]; [redacted] aveva proposto allo stesso [redacted] e all'Ing. [redacted] un affare immobiliare, asserendo di essere in contatto con [redacted] direttore della "Fondazione [redacted]"; essi si erano fidati proprio perché [redacted] era stato presentato loro dal Maresciallo [redacted]; avevano quindi avviato un rapporto di collaborazione con [redacted] per la segnalazione di clienti e per l'analisi preliminare di documentazione, sopralluogo, stima e consulenze ai fini della stipula di compravendite immobiliari nonché di mediazione. [redacted] e [redacted] si erano, poi, attivati alla ricerca dei clienti, ma visto che gli affari immobiliari prospettati da [redacted] non erano andati in porto, avevano preteso comunque il pagamento del compenso per le attività da essi svolte, che avevano commisurato in 130.000,00 euro, cioè in 65.000,00 euro a testa, atteso che la mancata conclusione delle compravendite immobiliari non era dipesa dalla loro negligenza. Aggiungeva che [redacted] non aveva mai negato la debenza nei loro confronti e, tuttavia, aveva continuato a prender tempo rinviando il pagamento del dovuto. In data del 15 marzo 2018, era stato concordato un incontro presso l'"[redacted]" con [redacted] cui si erano presentati il medesimo, [redacted], i fratelli [redacted] e [redacted] e [redacted]. Nel corso di tale incontro, [redacted] aveva proposto a [redacted] il pagamento di una somma inferiore a quanto preteso dallo stesso e da [redacted]; a tale proposta, [redacted] aveva replicato che la cifra era troppo lontana rispetto alle loro aspettative ed era uscito dal locale a telefonare a [redacted] - che nel frattempo si trovava a Milano - e, quando era rientrato, ne era nato un tafferuglio, nel corso del quale [redacted] era stato aggredito fisicamente, era stato colpito alla

schiama con molti colpi e, al volto, con uno schiaffo, e aveva perso gli occhiali; [redacted] e [redacted] non avevano alzato le mani contro di lui; a un certo punto [redacted], soggetto che si era presentato come "commercialista" (non essendolo in effetti, n.d.e.), impugnando un coltello, lo aveva minacciato dicendogli che non aveva capito "la situazione" e che avrebbe dovuto informarsi a [redacted] per sapere chi fosse lo stesso. Alla fine, Costa si era determinato ad accettare la minor somma di 30.000,00 euro per ciascuno di loro [redacted] e [redacted] aveva sottoscritto un assegno di 30.000,00 euro, poi risultato scoperto. [redacted] ha ammesso che la quantificazione degli emolumenti richiesti non era prevista dal contratto in quanto era relativa a contratti non conclusi e che il calcolo era stato fatto da [redacted] sulla base delle attività da essi svolte e dei costi da loro sostenuti, dal momento che avevano lavorato "a questa cosa" circa un anno; avevano avanzato le pretese economiche allorché avevano realizzato che non sarebbero mai stati stipulati dei contratti perché era tutto una "truffa", atteso che [redacted] non aveva mai ricevuto alcun mandato dalla Fondazione, sicché le loro provvigioni non sarebbero mai maturate né sarebbero mai state versate. Tornando all'aggressione del 15 marzo 2018, [redacted] aggiungeva di non essere andato in ospedale e che lo stesso e [redacted] avevano sporto querela soltanto dopo che erano stati convocati in Questura per chiarire i loro rapporti con [redacted] (v. pagine 7 e seguenti delle trascrizioni dell'udienza del 5 marzo 2019 come sunteggiate nelle pagine 16 e seguenti della decisione impugnata).

Sulla stessa linea sono le dichiarazioni dibattimentali rese da [redacted]. Quanto all'attività che avrebbero dovuto svolgere per [redacted], [redacted] ha confermato che lo stesso e [redacted] avevano formalizzato un contratto firmato presso lo studio dell'avvocato [redacted] nel giugno - luglio 2017. Anche [redacted] ha riferito che - alla richiesta dello stesso e di [redacted] di pagamento dei loro compensi per un corrispettivo globale di circa 300.000,00 euro - [redacted] non aveva contestato che essi dovessero essere remunerati per il lavoro svolto, ma si era impegnato a pagare una somma inferiore (150.000 euro), continuando però a prender tempo asserendo che i contratti con la Fondazione si stavano concludendo. [redacted] ha confermato di avere ricevuto, il 15 marzo 2018, una telefonata da [redacted] nel corso dell'incontro con [redacted] e di avere appreso da [redacted] che tale [redacted] aveva proposto una riduzione della somma dovuta, aveva firmato e consegnato a [redacted] un assegno postdatato, poi il risultato scoperto. Ha poi riferito che, quel giorno stesso, tornato da Milano perché preoccupato per la sorte di [redacted] aveva contattato quest'ultimo al telefono senza ricevere risposta; aveva poi concordato un appuntamento con [redacted] presso un circolo bocciofilo e all'appuntamento si erano presentati lo stesso [redacted] il signore "con la bombola" - cioè l'imputato [redacted] - e, poi, anche [redacted], [redacted] aveva riconosciuto il diritto di [redacted] e [redacted] ad essere remunerati per il lavoro svolto, ma aveva chiesto che gli "andassero incontro"; quando [redacted] aveva nominato [redacted], [redacted] aveva iniziato ad insultarlo e - riferendosi a Lavezzi - aveva detto "ecco vedi questo è un bravo ragazzo, non come lo stronzo che abbiamo incontrato"; in quel frangente, nel locale era presente anche un altro ragazzo robusto che lo guardava fisso; [redacted] aveva firmato e consegnato un assegno che gli aveva spiegato essere postdatato. Dietro contestazione del pubblico ministero, [redacted] ha ammesso che quando gli era stata prospettata la necessità di ridurre la somma da 50.000 euro a 30.000 euro, i suoi interlocutori avevano aggiunto che altrimenti "qualcuno si sarebbe fatto male"; [redacted] si era presentato come un commercialista e consulente (v. pagine 70 e seguenti delle trascrizioni dell'udienza del 5 marzo 2019 come sunteggiate nelle pagine 19 e seguenti della decisione impugnata).

I due operanti [redacted] e [redacted] hanno confermato l'esordio e lo sviluppo delle indagini (v. rispettivamente nelle pagine 1 e seguenti e nelle pagine 21 e seguenti delle trascrizioni dell'udienza del 20 febbraio 2019, come sunteggiate nelle pagine 21 e 22 della decisione impugnata).

E' stata sentita anche l'avvocata [redacted] - che, all'epoca dei fatti, intratteneva una relazione sentimentale con [redacted]. La teste ha riferito che [redacted] era pressato da [redacted]

e [redacted] per avere le somme asseritamente loro dovute e che altrimenti l'avrebbero denunciato come truffatore, al che egli si era sentito ricattato da loro; Lessio ha riferito di essere stata informata degli incontri "burrascosi" avvenuti fra [redacted] e [redacted] e [redacted], i suoi due nipoti [redacted] e [redacted] e del fatto che [redacted] era stato aggredito fisicamente; ha confermato di non avere mai verificato i poteri di rappresentanza dei soggetti che agivano per la "Fondazione [redacted]" e di avere poi avuto una conferma del fatto che [redacted] non aveva in effetti nessuna relazione con tale Fondazione quando un collega le aveva inoltrato una comunicazione di "[redacted] Foundation", nella quale l'ente dichiarava di non conoscere il compagno (v. pagine 21 e seguenti delle trascrizioni dell'udienza del 1° luglio 2019, come sunteggiate nelle pagine 23 e 24 della sentenza in verifica).

Non può non concordarsi con la valutazione espressa dal Tribunale, là dove ha giudicato inattendibili le dichiarazioni rese sia dall'imputato in procedimento connesso [redacted] il quale ha definito la propria posizione con il rito abbreviato (là dove ha negato che vi fosse stato alcun pestaggio, evidenziando che dell'aggressione v'è prova obbiettiva nelle intercettazioni), sia da [redacted] (in quanto direttamente coinvolto nella vicenda, quale gestore del locale "[redacted]" ove si era svolto il fatto del 15 marzo 2018) (v. pagine 36 e seguenti delle trascrizioni dell'udienza del 27 novembre 2019, come sunteggiate nelle pagine 9 e seguenti della sentenza in verifica).

9.3. Ripercorse le principali emergenze probatorie, non vi sono elementi per dubitare dell'attendibilità delle due persone offese, a ben vedere neanche attaccata dagli appellanti.

Al riguardo, non può non essere rammentato il consolidato insegnamento della Corte regolatrice, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi) (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214).

Nel caso di specie, non può non essere considerato, da un lato, che [redacted] e [redacted] non si presentavano di propria iniziativa agli inquirenti, ma venivano da questi contattati al fine di fornire chiarimenti in merito all'aggressione emersa dalle intercettazioni del 15 marzo 2018, attivate nell'ambito di un diverso procedimento e, solo a seguito dell'interlocuzione con la polizia giudiziaria, si determinavano a sporgere denuncia-querela contro i ricorrenti. Tale genesi delle denunce-querelle - di per sé insuscettibile di dare luogo a qualunque vizio processuale e/o probatorio - conforta quanto all'assenza in capo alle persone offese di un qualunque intento strumentale o ritorsivo a fondamento delle accuse.

Dall'altro lato, deve essere considerato che le dichiarazioni di [redacted] e [redacted], oltre a essere intrinsecamente coerenti (salvo la precisazione di alcuni aspetti e/o l'aggiunta di alcuni particolari nel corso degli esami dibattimentali, del tutto fisiologici nella raccolta delle dichiarazioni nel corso dell'esame e del controesame dibattimentale), convergono tra di loro e, soprattutto, trovano un saldissimo conforto nelle emergenze obbiettive delle intercettazioni telefoniche e ambientali oltre che nella documentazione acquisita all'incartamento processuale.

9.4. Tanto premesso quanto all'attendibilità del narrato di [redacted] e [redacted], alla luce delle dichiarazioni delle persone offese e delle risultanze delle intercettazioni deve ritenersi pacificamente accertato che, in data 15 marzo 2018, gli appellanti ponevano in essere condotte aggressive e intimidatorie, anche con l'impiego di un coltello, in danno delle persone offese al fine di indurre le stesse a ridurre le pretese economiche vantate nei confronti di [redacted] per l'attività da essi svolta.

Non è revocabile in dubbio che gli imputati avessero organizzato l'incontro con [redacted] prima, e con [redacted], poi, presentandosi in più persone, profferendo minacce e - nei confronti del solo [redacted] - adoperando anche violenza fisica.

Il coinvolgimento attivo e consapevole ai due momenti aggressivi e intimidatori in danno delle parti lese di tutti gli odierni appellanti è delineato in termini precisi non soltanto dalle parole di questi - là dove hanno descritto la partecipazione "dinamica" nell'azione da parte di tutti i ricorrenti - ma anche dalle captazioni - telefoniche e ambientali - precedenti, coeve e successive ai due appuntamenti.

Da tali risultanze (riportate per stralci nelle pagine da 4 a 9 della sentenza appellata, cui si rinvia) emerge, difatti, in modo pacifico che, all'appuntamento con [redacted], [redacted] sarebbe stato accompagnato da [redacted] e [redacted] (v. telefonate nn. [redacted] e [redacted] del 15/3/2018, v. pagine 89 e seguenti delle trascrizioni) e da [redacted] (v. telefonata n. [redacted] del 15/3/2018, v. pagine 93 e seguenti delle trascrizioni).

Dalle captazioni dei giorni precedenti emerge altresì che gli incontri con [redacted] e [redacted] erano finalizzati a far capire loro che avrebbero dovuto rinunciare o ridurre le loro pretese economiche nei confronti di [redacted], che [redacted] sarebbe stato presentato come colui che avrebbe prestato i soldi a [redacted] "per chiudere la faccenda", per dare loro "due assegni, uno subito e l'altro a fine mese" (v. ambientale n. 3372 del 7/3/2018, v. pagine 123 e seguenti delle trascrizioni). Veniva inoltre esplicitato a chiare lettere che si sarebbero presentati "in 4 - 5" per far capire che "non devono rompere più la minchia" (v. ambientale n. [redacted] del 7/3/2018, v. pagine 130 e seguenti delle trascrizioni). Da quest'ultima intercettazione si evince ancora che, all'incontro, "andiamo là, presente io (cioè l'intercettato [redacted])" [redacted] (cioè [redacted] "e zio [redacted] (cioè [redacted])

La partecipazione dei tre ricorrenti alle condotte violente e intimidatorie poste in essere nel corso dell'incontro del 15 marzo 2018 risulta scolpita nelle captazioni coeve al fatto. In particolare, [redacted] (giudicato separatamente), parlando con [redacted], affermava "quante gliene ho date a quello" e poi [redacted] aggiungeva "hanno fatto estorsione, [redacted] (cioè [redacted] n.d.e.), [redacted], tutti quanti" e, riferendosi a [redacted] "quando si è alzato dal tavolo con il coltello in mano: avvicinati, che ti taglio la faccia" (v. intercettazione ambientale n. 4034 del 15/3/2018 alle ore 17:30, v. pagine 183 e seguenti delle trascrizioni).

Nella conversazione captata fra [redacted], [redacted] e [redacted] emerge chiaramente che, a seguito dell'incontro con [redacted] gli imputati avevano "stabilito 30 e 30" e che [redacted] "si è cagato addosso!" (v. intercettazione ambientale del 15/03/2018 delle ore 17.55, v. pagina 203 delle trascrizioni). Dall'intercettazione della conversazione occorsa lo stesso giorno fra [redacted] e [redacted] emerge per *tabulas* che, in danno di [redacted] era stata usata violenza fisica ("questo l'ha capita l'ha capita"; "gli è andata ancora bene"; "quando se le stava prendendo... diceva [redacted] n.d.e.) falli smettere, siamo a posto così, non voglio niente, non voglio niente; adesso lo chiama [redacted]" e confermavano il ruolo di [redacted] nell'azione ("quando ho visto che si è alzato, ho detto adesso gira la bombola... perché quella bombola se toglì l'affare ti taglia la faccia"; "sì, lui apre l'ossigeno e sfiata") (v. ambientale n. 4040, del 15/03/2018 delle ore 18:00, v. pagine 206 e seguenti delle trascrizioni). [redacted] confermava la dinamica degli eventi anche nel racconto fatto a [redacted] e [redacted] il giorno seguente allorché delineava l'intervento sia di [redacted] "minchia, io credevo che gli voleva dare la bombola dell'ossigeno in testa, gli ha mollato un lordone che gli ha buttato giù gli occhiali", sia dei due [redacted] di [redacted] ("lo hanno massacrato") (v. pagine 7 e 8 della sentenza impugnata).

Dalle conversazioni monitorate nel pomeriggio dello stesso 15 marzo 2018 si trae conferma del fatto che, all'appuntamento fissato in serata con [redacted], partecipavano [redacted], [redacted] e [redacted] (v. ambientale n. 4049 del 15/03/2018, pagine 224 e seguenti delle trascrizioni).

La materialità della condotta intimidatoria in danno di [redacted] è provata al di là di ogni ragionevole dubbio alla luce di una pluralità di circostanze, quali: a) quanto riferito dallo stesso e da [redacted] in merito alla telefonata che quest'ultimo aveva fatto all'altro proprio nel corso dell'incontro presso [redacted] riferendogli quanto stava ivi accadendo; b) la manifesta preoccupazione per la sorte di [redacted] che portava [redacted] a rientrare subito da Milano a Torino per incontrare [redacted], [redacted] e [redacted]; c) la stessa dinamica dell'appuntamento presso il circolo bocciolino, in cui [redacted] aveva incontrato, da solo, i tre imputati spalleggiati da "un ragazzo robusto che lo guardava fisso", situazione inequivocabilmente connotata da carica intimidatoria; d) le stesse parole degli imputati i quali, nel prospettare a [redacted] l'esigenza di dover ridurre le sue pretese economiche, avevano icasticamente aggiunto che altrimenti "qualcuno si sarebbe fatto male".

9.5. Giudica il Collegio che i fatti come congruamente ricostruiti dal Tribunale debbano essere più correttamente sussunti nella fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, aggravato dalla minaccia con arma, anziché nell'ipotesi dell'estorsione aggravata.

Come anche rilevato dal Giudice di primo grado, pur non essendo stata conclusa alcuna compravendita immobiliare, il contratto stipulato da [redacted] con [redacted] e [redacted] prevedeva - all'art. 10 - il diritto "di stabilire pattuizioni specifiche in modo espresso, in relazione alle peculiarità delle singole operazioni", di tal che era di per sé non illegittima la pretesa vantata dalle due parti civili di essere compensate per l'attività svolta.

D'altro canto, in più occasioni [redacted] ha riconosciuto il debito di [redacted] e [redacted] (v. le intercettazioni richiamate dal primo Giudice nelle pagine 4 e seguenti e a pagina 13 della sentenza impugnata). La causale delle pretese economiche di [redacted] e Lavezzi risulta confermata dal contenuto dell'intercettazione del 16 marzo 2018 allorché [redacted], parlando con l'avvocata [redacted] e [redacted] faceva cenno alla remunerazione dell'attività da essi svolta a prescindere dal fatto che le operazioni immobiliari non fossero andate in porto. Ad ogni buon conto, poco rileva che la debenza riconosciuta dall'imputato nei confronti delle parti civili si riferisse all'attività svolta e alle spese sostenute nello svolgimento dell'attività prodromica alla stipula dei contratti di compravendita immobiliare, poi non conclusi, piuttosto che - come assume il patrono di [redacted] - a un anticipo della mediazione immobiliare.

A ciò si aggiunga che, come si evince dalle captazioni, nello stesso incontro del 15 marzo 2018 presso "Costa e Lavezzi", [redacted] aveva parlato di una "transazione", espressione tecnica implicante l'esistenza di un contenzioso in merito a un rapporto debito-credito ritenuto dalle parti esistente.

Nessuna condotta illecita è ravvisabile nell'avere [redacted] e [redacted] "minacciato" [redacted] di adire le vie legali per ottenere il soddisfacimento di tale pretesa economica. Come la Corte Suprema di cassazione ha avuto modo di chiarire, la prospettazione di una denuncia penale diretta a far desistere taluno da un comportamento illegittimo o ad indurlo ad una prestazione dovuta non costituisce male ingiusto se correlata in modo non implausibile con il diritto preteso (v. *ex plurimis* Sez. 6, n. 57231 del 09/11/2017, Rv. 271672-01). Correlazione della denuncia ventilata rispetto al diritto preteso da Costa e Lavezzi nella specie lampante.

Può, dunque, dirsi accertato che - in occasione degli incontri del 15 marzo 2018 - gli imputati abbiano usato violenza e minaccia anche con l'uso di un coltello in danno di [redacted] e [redacted] al fine di indurli a ridurre le loro pretese economiche direttamente nascenti dal rapporto debitorio fondato sul contratto di procacciamento di affari immobiliari stipulato fra i due professionisti e [redacted]. Pretese economiche riconosciute dal debitore [redacted], ma dallo stesso stimate eccessive.

Tanto precisato, l'azione inequivocabilmente violenta e intimidatoria posta in essere dagli appellanti è scaturita da una controversia esistente fra le parti, innestata su di un rapporto giuridico regolato da un contratto stipulato davanti a un legale, controversia concernente, più

che l'an della debenza, il *quantum* delle pretese economiche vantate da [redacted] e [redacted] contestate nell'ammontare preteso da [redacted]. Lo scopo degli incontri del 15 marzo 2018 era difatti quello di pervenire ad una "transazione", cioè ad un compromesso sul *quantum* della pretesa economica vantata dalle parti civili nei confronti di [redacted].

D'altro canto, dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni delle stesse persone offese si evince, da un lato, che [redacted] e [redacted] avevano avanzato le loro pretese economiche sulla base di un calcolo piuttosto approssimativo sunteggiato da [redacted] in un foglio Excel, senza indicazione precisa delle singole voci e senza fornire specifiche pezze giustificative delle asserite spese sostenute e dell'attività svolta per sopralluoghi e ricerche documentali finalizzate alla stipula dei contratti, poi non conclusi. Dall'altro lato, che essi stessi avevano quantificato inizialmente il dovuto in termini assai elevati (300.000,00 euro), per poi abbassare nel tempo le loro pretese alle ripetute contestazioni di [redacted].

Tirando le fila di quanto sopra, gli imputati hanno posto in essere le condotte aggressive e intimidatorie, non al fine di ottenere un ingiusto profitto con altri danno (cioè un vantaggio economico al di fuori di qualunque regolamentazione del diritto), bensì al fine di risolvere "per le vie brevi" un contenzioso tra di loro intercorrente, poggiato su di un contratto di procacciamento d'affari ritualmente stipulato davanti a un legale, contenzioso che le parti avrebbero certamente potuto e dovuto coltivare dinanzi a un giudice civile. Detto altrimenti, [redacted], spalleggiato da [redacted] e [redacted], ha agito in autotutela - sostituendo lo strumento di tutela privata a quello pubblico - per conseguire un'utilità che riteneva spettargli (là dove stimava eccessive, non integralmente fondate, le pretese economiche vantate dalle due parti civili), cioè per attuare un diritto tutelato dall'ordinamento giuridico e suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale.

Il che, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, impone la qualificazione della fattispecie quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, incriminazione che si distingue da quella di estorsione proprio in relazione all'elemento psicologico, cioè allo scopo perseguito dall'agente (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 02).

Come si è già rilevato, nel caso *de quo*, sussisteva d'altronde la possibilità in astratto per l'agente di adire il giudice per ottenere quello che aveva illegittimamente preteso in concreto mediante l'uso della violenza (Sez. 5, n. 13997 del 22/02/2021, Rv. 280815 - 01)

Nulla questio quanto al concorso di [redacted] e [redacted] nel reato ex art. 393 c.p., là dove essi - secondo il principio di diritto affermato dalle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027-03) - offrivano un contributo alla pretesa del creditore [redacted] senza perseguire alcuna finalità diversa e ulteriore da quella perseguita da quest'ultimo.

9.6. Risulta integrata la circostanza aggravante dell'uso dell'arma.

Ed invero, [redacted] ha - con credibile narrazione - raccontato la scena in cui nel corso dell'incontro presso [redacted], [redacted] aveva impugnato un coltello sulla tavola per minacciarlo.

L'impiego del coltello per le minacce è confermato *per tabulas* dalle emergenze delle captazioni sopra ricordate (v. *sub* § 9.4).

D'altronde, anche un coltello da tavola è suscettibile di integrare l'aggravante in parola, trattandosi di strumento che, al di là della sua diffusione e dell'ordinario impiego per scopi pacifici ed innocui, può, in determinate circostanze, essere usato per offendere e, in quanto tale, riconducibile alla nozione di arma di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, c.p. (Sez. 5, Sentenza n. 51237 del 04/07/2014, Rv. 261729-01).

10. Così riqualificato il fatto, si impone la rideterminazione della pena inflitta agli imputati.

10.1. Giudica il Collegio che non sussistano i presupposti per riconoscere agli imputati le circostanze attenuanti generiche.

Giova rammentare che, come la Corte di legittimità ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900).

Elementi di suscettibili di positivo apprezzamento che, nella specie, non ricorrono, né con riguardo a [REDACTED], i quali non hanno mostrato alcun segno di consapevolezza circa la gravità di quanto commesso attestandosi anzi su di una linea difensiva tesa a negare l'evidenza dei fatti, né, a maggior ragione, con riguardo a [REDACTED] gravato da plurimi precedenti penali, anche per estorsione.

10.2. Ribadita l'esclusione della recidiva nei confronti di [REDACTED] la pena-base per l'episodio di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in danno di [REDACTED] correttamente ritenuto più grave, deve essere commisurata - già tenuto conto della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con l'uso di un'arma - in un anno di reclusione, vista la particolare gravità della condotta, realizzata in un contesto privato e "amico" (il locale di [REDACTED] conoscente degli imputati), in più persone riunite, in danno di uno solo soggetto, minacciato anche con un coltello e oggetto di una pesante aggressione fisica.

Su tale pena deve essere applicato l'aumento di due mesi di reclusione per la continuazione per il secondo episodio ex art. 393 c.p. in danno di [REDACTED] sino alla pena complessiva di un anno e due mesi di reclusione per ciascuno degli imputati.

Dalla riduzione della pena nei termini indicati discende la caducazione delle pene accessorie.

Sussistono i presupposti per riconoscere a [REDACTED] e a [REDACTED] i doppi benefici di legge. Tali imputati sono invero incensurati ([REDACTED] ha beneficiato di una assoluzione e di una archiviazione ex art. 131-bis c.p.) e, anche tenuto conto della risalenza nel tempo dei fatti *de quibus*, può essere espressa una prognosi positiva in ordine alla loro futura astensione dal commettere altri reati.

Ad analoga conclusione non può pervenirsi quanto a [REDACTED] in quanto gravato da plurimi precedenti penali, ostativi alla fruizione del beneficio.

10.3. Non sussistono le condizioni per disporre la sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p.

Quanto a [REDACTED] e [REDACTED] è stata concessa a tali appellanti la sospensione condizionale della pena, ostativa all'applicazione del beneficio a mente del comma 1 dell'articolo testè citato.

Quanto a [REDACTED] egli non ha comunicato - né personalmente né a mezzo di procuratore speciale - il proprio - imprescindibile - consenso alla sostituzione della sanzione detentiva già irrogata in primo grado (v. Sez. 6. n. 33027 del 10/05/2023, secondo cui affermato il principio che, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lg. n. 150 del 2022, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito alla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all'art. 20-bis c.p., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire al più tardi nel corso dell'udienza di discussione in appello).

11. Nonostante la derubricazione della fattispecie e la conseguente riduzione della pena, stante la soccombenza dei ricorrenti quanto alle statuizioni civili - dovute a prescindere dal *nomen iuris* assegnato al fatto illecito produttivo del danno -, essi devono essere condannati al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili - assistite da un unico difensore, avv. [REDACTED] - che, avuto riguardo alle tariffe forensi ed all'impegno defensionale profuso, si stima equo liquidare nella misura indicata in dispositivo, oltre a spese forfetarie nella misura del 15%, CPA e IVA.

12. Tenuto conto del carico di lavoro dell'ufficio, il termine per il deposito della sentenza deve essere fissato al 25 novembre 2023.


P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.,
in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 14 aprile 2021 dal Tribunale di Alessandria nei confronti di [redacted] e [redacted],
riqualifica il fatto loro ascritto ai sensi dell'art. 393, comma terzo, c.p. e ridetermina la pena loro rispettivamente inflitta in anni uno e mesi due di reclusione;
riconosce a [redacted] e ad [redacted] i doppi benefici di legge; elimina le pene accessorie;
conferma nel resto l'appellata sentenza e condanna gli imputati in solido tra loro alla rifusione delle spese di continuata assistenza e rappresentanza sostenute dalle Parti Civili che liquida in euro 1.625,00 oltre a spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA.

Visto l'art. 544 comma c.p.p.,
indica nel 25 novembre 2023 il termine per il deposito della sentenza.

Torino, li 26 settembre 2023

La Presidente
Alessandra Bassi



Depositato in cancelleria oggi 31/10/2023

IL FUNZIONARIO CCP
DOTT.SSA ERICA COMETTO

